

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»

[COM(2015) 45 final — 2015/0028 (COD)]

(2015/C 332/09)

Relatore: Thomas McDONOGH

Il Parlamento europeo, in data 12 febbraio 2015, e il Consiglio, in data 20 febbraio 2015, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

[COM(2015) 45 final — 2015/0028 (COD)].

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 maggio 2015.

Alla sua 508^a sessione plenaria, dei giorni 27 e 28 maggio 2015 (seduta del 27 maggio 2015), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 161 voti favorevoli e 9 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 La proposta di modifica della legislazione dell'UE deve essere adottata per conformarsi alle raccomandazioni e alle decisioni relative al regolamento di base che sono state presentate il 18 giugno 2014, nel quadro dell'adozione delle relazioni del panel e dell'organo d'appello da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC (DSB).

1.2 Le diverse autorità competenti, tra cui l'Unione europea, devono dare rigorosamente esecuzione alle norme e ai regolamenti relativi a una macellazione senza sofferenze. È necessario adottare tutte le misure possibili per porre termine alle inutili sofferenze inflitte alle popolazioni di foche. In Canada, ad esempio, la pratica di uccidere a bastonate le giovani foche in primavera non può che essere definita barbara e viene costantemente combattuta dalle organizzazioni animaliste di tutto il mondo. Il CESE condanna questo metodo di macellazione.

1.3 È necessario introdurre dei contingenti realistici e verificabili nonché metodi di abbattimento accettabili per la caccia tradizionalmente praticata dalle comunità Inuit a fini di sostentamento. Allo stesso tempo occorre rispettare il benessere degli animali.

1.4 I contingenti, i limiti di caccia e altre questioni relative alla conformità dovrebbero essere oggetto di un adeguato monitoraggio e controllo.

1.5 I requisiti minimi per un regime di tracciabilità potrebbero assumere la forma di una serie di criteri che gli operatori economici che intendono importare prodotti nell'UE devono soddisfare, tra cui tre aspetti chiave ⁽¹⁾:

- 1) requisiti in materia di identificazione;
- 2) requisiti in materia di registrazione e di conservazione dei dati;
- 3) capacità di redigere relazioni di tracciabilità (verifica).

2. Introduzione

2.1 Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca («regolamento di base») stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ Studio sulle misure di attuazione relative al commercio dei prodotti derivati dalla foca, finanziato dalla Commissione e realizzato dalla società di consulenza COWI in cooperazione con Ecorys.

2.2 Esso prevede anche una deroga al divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento («deroga IC»).

2.3 Il regolamento di base prevede inoltre una deroga all'importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali («deroga MRM»), nonché una deroga all'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie.

2.4 Un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, reca modalità di applicazione del regolamento di base.

2.5 In sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti (che insieme costituiscono il «regime unionale sui prodotti della foca») aprendo la controversia *European Communities — measures prohibiting the importation and marketing of seal products* (Comunità europee — provvedimenti che vietano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca) (DS400 e DS401).

2.6 Le relazioni dell'OMC, pur concludendo che la messa al bando dei prodotti derivati dalla foca può, in linea di principio, essere giustificata da preoccupazioni di ordine morale riguardo al benessere delle foche, contestano le due deroghe IC e MRM.

2.7 La deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione.

2.8 Per quanto riguarda la deroga IC, l'organo d'appello ha stabilito che, anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una «discriminazione arbitraria e ingiustificata».

2.9 Il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

2.10 Il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione. Di conseguenza, il termine ragionevole scadrà il 18 ottobre 2015.

2.11 La proposta legislativa in esame ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base. Essa costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni.

2.12 Le preoccupazioni suscitate dalla deroga MRM sono dissipate eliminando detta deroga dal regolamento di base, mentre quelle relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC sono risolte modificando tale deroga, in particolare collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali.

2.13 Gli esperti della Commissione stanno inoltre collaborando con i loro omologhi canadesi per predisporre il necessario sistema di attestazione che consenta agli Inuit canadesi di avvalersi della deroga IC nell'ambito del regime dell'UE relativo alla foca.

2.14 I diversi governi interessati dovrebbero istituire una struttura per la commercializzazione dei prodotti degli Inuit.

3. Osservazioni generali

3.1 La caccia alla foca è parte integrante della cultura e dell'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, e contribuisce notevolmente al loro sostentamento. Il divieto assoluto di praticare la caccia alla foca, introdotto diversi anni fa a causa delle pressioni esercitate dall'opinione pubblica, ha provocato una profonda crisi all'interno della comunità Inuit, che si è ritrovata in condizioni di povertà e nell'incapacità di assicurare la propria sopravvivenza. Attualmente gli Inuit sono per il 90 % disoccupati e in molti dipendono completamente dai sistemi di previdenza sociale. Per questi motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene è stata di recente riammessa, a condizione che contribuisca al loro sostentamento.

3.2 Il CESE propone di coinvolgere la comunità Inuit nel processo in corso tra la Commissione europea e il governo canadese, al fine di definire congiuntamente il modo migliore per garantire il diritto degli Inuit al sostentamento e, al tempo stesso, per proteggere le foche dal commercio internazionale e dal rischio di estinzione.

3.3 Nella caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, così come nelle altre forme di caccia alla foca, non è possibile applicare con coerenza ed efficacia un metodo di uccisione che sia realmente privo di crudeltà. È tuttavia opportuno, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009, subordinare l'immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene alla condizione che tale caccia sia condotta secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali cacciati.

3.4 Il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza anche, in via eccezionale, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine.

3.5 Pur riconoscendo l'importanza della caccia esercitata per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine, nella pratica, tuttavia, può essere difficile distinguere questa forma di caccia da quella su grande scala esercitata principalmente a fini commerciali. Ne può derivare una discriminazione ingiustificata tra i prodotti interessati derivati dalla foca. Questa deroga non dovrebbe quindi più essere prevista.

3.6 L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca dovrà essere autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene, purché sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:

- a) la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità;
- b) la caccia contribuisce al sostentamento della comunità e non viene effettuata principalmente per finalità commerciali;
- c) la caccia viene praticata in modo da ridurre, per quanto possibile, dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali cacciati, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento della comunità.

3.7 Il CESE approva le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca, ma suggerisce che la Commissione europea trovi un buon equilibrio tra la protezione delle foche e l'esigenza degli Inuit di praticarne la caccia, dato che si tratta di un'attività fondamentale per la loro sopravvivenza. Un'interpretazione non pragmatica di tali condizioni potrebbe, in sostanza, impedire agli Inuit di praticare la caccia alle foche.

3.8 Secondo il CESE sarebbe opportuno:

- a) istituire uno status particolare per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit, ad esempio «caccia secondo la tradizione Inuit». In questo caso, al fine di evitare ulteriori controversie internazionali, potrebbe essere utile definire chiaramente tale concetto come una forma di «caccia non industriale»;
- b) creare un sistema di tracciabilità e di etichettatura nonché un logo specifico per consentire il monitoraggio delle attività degli Inuit e per tutelare ed informare i consumatori;
- c) considerare la possibilità di introdurre contingenti d'importazione qualora le disposizioni previste fossero suscettibili di abuso.

3.9 L'importazione di prodotti derivati dalla foca sarà altresì autorizzata se di natura occasionale e costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non dovranno essere tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali.

3.10 Le ulteriori modalità in materia di tracciabilità dipendono dal tipo di regime istituito e dalle responsabilità attribuite alle diverse parti interessate. Nel quadro del regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, i requisiti minimi dovrebbero essere interpretati come segue:

Requisiti in materia di identificazione

In linea di principio, i requisiti in materia di identificazione comprendono tre elementi:

- il cacciatore (Inuit/indigeno o titolare di una licenza per la gestione delle risorse) — dotato di un numero di identificazione unico,
- il centro di raccolta (che designa il territorio/la posizione geografica),
- il prodotto (che permette essenzialmente di ripercorrere l'iter dell'operazione tra il cacciatore e il centro di raccolta).

In aggiunta o in sostituzione di tali elementi può risultare necessario identificare «il tipo di caccia praticata», nei casi in cui non presenti un legame diretto con il cacciatore o non copra il livello nazionale, bensì solo alcune regioni specifiche, oppure in assenza di un centro di raccolta.

3.11 Per giungere a una decisione al riguardo — che sarà definitiva e vincolante — l'OMC deve conciliare tra loro diverse dichiarazioni contraddittorie presenti in accordi internazionali che risalgono a circa 70 anni fa. Una di queste dichiarazioni vieta «discriminazioni arbitrarie o ingiustificate» tra paesi, mentre un'altra sostiene che le nazioni possono adottare le misure necessarie «a tutelare la morale pubblica»⁽²⁾.

3.12 «La grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal modo in cui vengono trattati i suoi animali»⁽³⁾.

Bruxelles, 27 maggio 2015

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE

⁽²⁾ A. Butterworth e M. Richardson, *Marine Policy* 38, pagg. 457-469; 2013.

⁽³⁾ Citazione attribuita al Mahatma Gandhi.